

SULLE RAGIONI LAICHE DEL'IMPEGNO DELLA REPUBBLICA ALLA TUTELA E  
 ALLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI RELIGIOSI E DI INTERESSE  
 RELIGIOSO\*

Giuseppe D'Angelo\*\*

SOMMARIO: 1. – Introduzione – 2. L'identità del bene culturale – 3. La connotazione religiosa – 4. Il potenziale inclusivo – 5. L'eredità degli *scriptoria*.

### 1.- Introduzione

Desidero prima di tutto ringraziare vivamente gli organizzatori di questa iniziativa ed in particolare il Prof. Lamberti per la cortesia di un invito che mi ha fatto particolarmente piacere.

Naturalmente, l'interesse che nutro per il progetto in presentazione è collegato allo specifico degli studi e delle ricerche che caratterizzano il mio impegno scientifico e che ruotano intorno a quel particolare settore disciplinare che, per essere sintetici, è dedicato alla regolamentazione giuridica del fenomeno religioso ovvero alle relazioni giuridiche tra ordine del sacro e ordine del profano. Le brevi considerazioni che svolgerò al riguardo non possono quindi che collocarsi in questo particolare angolo visuale.

Non mi sembra, d'altra parte, una prospettiva secondaria. Lo testimonia proprio la *lectio* del Prof. Coppola, in cui si è segnalato come l'eredità documentale delle biblioteche monastiche costituisca vivida testimonianza di una Chiesa che è da sempre sensibile al progresso culturale delle stesse istituzioni secolari.

Prendo spunto anche da questa constatazione per riflettere, come già immaginavo di fare, sulle odierne ragioni, costruttivamente laiche, dell'impegno pubblico alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso<sup>1</sup>.

In effetti, dal mio punto di vista il risultato finale che questo progetto promette di mettere a disposizione della comunità scientifica e, più ampiamente, della collettività, ha molto a che vedere con l'attualizzazione del compito che grava in capo alla Repubblica (art. 9, comma 2, Cost.) quale strumento per il progresso materiale e spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.) e l'implementazione del tasso di pluralismo democratico (art. 2 e 3 Cost.).

Provo brevemente a chiarire e circostanziare questa affermazione.

### 2. – L'identità del bene culturale

In effetti, i riferimenti normativi appena accennati sono di per sé sufficienti a spiegare come la salvaguardia (in senso tanto statico che dinamico<sup>2</sup>) del patrimonio culturale attenga ad un

---

\* Testo, ampliato e corredato dalle note, dell'intervento programmato svolto al Convegno di presentazione del progetto "La custodia dell'eredità culturale negli *scriptoria* delle Grandi Abbazie", tenutosi presso l'Università degli Studi di Salerno, Campus di Fisciano, il 10 maggio 2019.

\*\* Giuseppe D'Angelo, Associato di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università di Salerno.

<sup>1</sup> Rileva che «[L]’attenzione da parte del legislatore canonico e di quello statale per il patrimonio culturale di interesse religioso negli ultimi anni si è andata sempre più intensificando», A.G.M. CHIZZONITI, *Il patrimonio immobiliare della Chiesa di interesse culturale: risorsa o zavorra?*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di Giuseppe Fauceglia e Giuseppe D'Angelo, Giappichelli, Torino, 2018, p. 179 ss., ivi ampi riferimenti alla letteratura ecclesiasticistica e canonistica.

interesse pubblico di rilevanza costituzionale. Ciò però, merita evidenziarlo, a patto la funzione comunicativa e identitaria che caratterizza i beni oggetto di tutela venga valutata correttamente, in modo da riportarla con coerenza al quadro complessivo della legalità costituzionale.

Invero, va tenuto conto del fatto che, in termini generali, il bene culturale è per sua natura in grado di vivificare memoria e senso di appartenenza collettiva ed in questo senso può anche prestarsi a forme di trasmissione, più o meno esplicita e diretta, di un particolare messaggio culturale-ideologico (nonché, per l'appunto, religioso).

Non è però questa, in tutta evidenza, la prospettiva in cui l'impegno pubblico alla tutela del bene culturale può venire collocato. Al contrario, le istituzioni democratiche non possono che valorizzare la cultura unicamente per il suo essere strumento di accrescimento della sensibilità umana. Il bene culturale rileva così per la sua capacità di produrre e veicolare valori umanistici rilevanti in termini di sviluppo della persona umana ma non già per lo specifico messaggio ideologico-identitario che pure è potenzialmente in grado di veicolare<sup>3</sup>.

Così inteso, il valore culturale del bene da tutelare pone in secondo piano i diritti e gli interessi connessi alla proprietà dello stesso o alle ulteriori finalità che, proprio in ragione del criterio proprietario, pure possono caratterizzarlo.

### 3. – La connotazione religiosa

Sotto questo profilo, va evidenziato che la tutela del bene culturale di interesse religioso è esposta al rischio di fraintendimenti e distorsioni non secondarie. Valga riflettere brevemente sull'ampiezza e la densità contenutistica del riferimento all'interesse religioso, che in effetti evoca tanto esigenze meramente strumentali-organizzative del gruppo-confessione religiosa che profili di tutela identitaria collegate ad una particolare credenza di fede<sup>4</sup>.

Ciò, beninteso, non vuol dire che i diritti e gli interessi specificamente collegati alla connotazione religiosa del bene da tutelare siano irrilevanti.

Tutt'altro.

Ed infatti, va anzitutto osservato che il soddisfacimento delle esigenze religiose della popolazione, cui pure il bene può essere funzionale, rileva anche in termini di salvaguardia del diritto costituzionale alla libertà di religione (art. 19 Cost.).

In secondo luogo e correlativamente, l'affermata attrazione dei compiti ultimi di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione nell'alveo delle responsabilità pubbliche non toglie che il concorrente interesse religioso alla tutela del medesimo bene sia coperto dal principio costituzionale dell'indipendenza-autonomia delle confessioni religiose nell'ordine proprio (art. 7, c. 1 Cost., per la Chiesa cattolica, nonché, per le confessioni diverse dalla cattolica, art. 8, comma 1 e 2, Cost.).

---

<sup>2</sup> Il bene culturale va cioè non solo protetto dai rischi di deterioramento e distruzione ma altresì portato alle condizioni migliori e più estese di fruibilità.

<sup>3</sup> A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*. Giuffrè, Milano, 2005, p. 360.

<sup>4</sup> In buona sostanza, l'interesse religioso «va inteso non solo in senso stretto (un altare, un organo, un edificio di culto, servono per necessità liturgiche, rituali, devozionali: un archivio serve per l'ordinato svolgimento di alcune espressioni dei poteri di governo della Chiesa) ma anche in senso lato, in conseguenza della accresciuta consapevolezza della Chiesa circa la propria responsabilità di fronte a questi beni culturali che, oltre alla indicata e generale funzione sociale, hanno anche la più specifica funzione di offrire ai fedeli elementi sensibili della continuità storica e della forza dell'esperienza religiosa, e quindi dell'identità del gruppo confessionale»: A. VITALE, *Corso cit.*, p. 354.

Con la rilevante conseguenza per cui la tutela del patrimonio culturale di interesse religioso è ormai pacificamente ritenuto rientrare tra le c.d. *materie miste*, in quanto tali oggetto di una disciplina doverosamente pattizia<sup>5</sup>.

Ora, stante l'originaria ottica, meramente difensiva, del concetto di tutela, questa concorrenza di interessi – e l'applicazione ad essa del metodo della bilateralità c.d. necessaria<sup>6</sup> – ha alimentato una certa disponibilità dell'ordinamento a riconsiderare i divieti e i vincoli posti in capo alle istituzioni religiose a difesa della integrità del bene culturale<sup>7</sup>.

Il passaggio a più moderni obiettivi di valorizzazione impone ora la ricerca di nuovi, non semplici, equilibri. Essi transitano attraverso la concretizzazione del principio della collaborazione, in ragione del quale Stato e Chiesa possono finire – evidentemente, non senza ragioni di perplessità – con l'essere accomunati nel perseguimento degli stessi obiettivi di politica culturale<sup>8</sup>.

#### 4. – Il potenziale inclusivo

Dicevo poc' anzi di nuovi equilibri da ricercare.

Doverosi e difficili. Da monitorare continuamente.

Perché poi questa particolare concorrenza di interessi nasconde un'insidia di fondo della quale occorre essere opportunamente avvertiti, a maggior ragione laddove la composizione del contrasto transiti, per l'appunto, attraverso il principio di collaborazione.

In effetti, se assunta in maniera acritica e accompagnata da quella sostanziale dismissione delle responsabilità pubbliche suggerita ed assecondata da una certa lettura del principio di sussidiarietà<sup>9</sup>, la presa in carico della connotazione religiosa del bene culturale, secondo il modello della collaborazione, rischia di riportare d'attualità una concezione escludente della cultura, ben poco in linea con le istanze valoriali della democrazia pluralista.

<sup>5</sup> Cfr. I. VECCHIO CAIRONE, *Principio di bilateralità e processi di innovazione. Il caso emblematico del patrimonio culturale a valenza religiosa*, in *Diritto e religioni*, 1/2014, pp. 251 ss.

<sup>6</sup> G. D'ANGELO, *Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria e ruolo pubblico. Contributo alla interpretazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2012. Sui malintesi interpretativi che condizionano l'attuazione del principio che si deduce dalla lettura coordinate dagli art. 7, comma 2 e 8, comma 3, Cost., S. DOMIANELLO, *Libertà religiosa tra bilateralità necessaria, diffusa e impropria*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. ss.

<sup>7</sup> Cfr. già l'art. 8 della abrogata legge 1 giugno 1939, n. 1089: «Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'Educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà, per quanto riguarda le esigenze religiose della popolazione, d'accordo con l'autorità ecclesiastica». L'attuale art. 9 del D.Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, (*Beni culturali di interesse religioso*), stabilisce quanto segue: «1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione».

<sup>8</sup> Cfr. l'art. 12 della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede: «1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni religiose (...)».

<sup>9</sup> Rimando brevemente a G. D'ANGELO, *Prospettive evolutive del diritto ecclesiastico e dinamica della legalità costituzionale tra questioni di principio e riforme "di settore"*, in *Diritto e religioni*, n. 2/2018, p. 71 ss.

In questa ipotesi, è infatti incombente il rischio che la pur doverosa considerazione della connotazione religiosa del bene culturale pieghi la tutela del bene culturale ad una non consentita finalità di promozione di uno specifico messaggio religioso.

E' però altrettanto vero, di contro, che, se correttamente intesa, la matrice religiosa (peraltro non sempre esplicita) del bene culturale può costituire tramite virtuoso per lo sviluppo di quella «concezione aperta, *espansa*, dell'agire artistico e culturale», che viene persuasivamente segnalata come «uno straordinario strumento di promozione dell'interculturalità»<sup>10</sup>.

Il tema dei beni culturali, siano o meno esplicitamente a connotazione religiosa, manifesta così significativi addentellati con il più generale problema della inclusione delle differenze nel contesto dell'odierna società multireligiosa e multiculturale (o, se si preferisce, della educazione alla pacifica convivenza tra fedi e culture<sup>11</sup>) e richiede risposte adeguate e non semplicistiche, lontane da ogni pretesa di totale neutralizzazione del fattore religioso e quindi dai rischi di radicalizzazione del conflitto che questa opera di depurazione forzata inevitabilmente comporta<sup>12</sup>.

Di contro, svelare le profonde radici religiose dell'agire comune – per come veicolate anche attraverso il patrimonio culturale – e confrontarsi, dinamicamente, con esse equivale a sviluppare quella conoscenza preliminare che conduce alla piena consapevolezza delle nostre comuni radici e favorisce il dialogo interculturale e interreligioso<sup>13</sup>.

Si tratta infatti di una conoscenza ed una consapevolezza che favoriscono la comprensione di ciò che è diverso e apparentemente tanto distante da noi e che, di qui, può condurci ad individuare, mettendo in valore, ciò che invece ci unisce nell'umanità dell'esperienza esistenziale.

In questo senso, la stessa riaffermazione dell'identità comune europea non può prescindere da una adeguata conoscenza delle tradizioni e delle differenze che la alimentano e del ruolo che rispetto ad esse è giocato dall'esperienza, spirituale e istituzionale, della religione.

Fermo restando – è bene ribadirlo con chiarezza – che non è pensabile fare leva su questa circostanza per elevare, più o meno implicitamente, una ben precisa credenza di fede a elemento sostantivo dell'identità comune (europea, nazionale o locale che sia).

## 5. - L'eredità culturale degli *scriptoria*

L'iniziativa odierna si inserisce fruttuosamente in questa direttrice di sviluppo.

I documenti contenuti negli *scriptoria* assumono infatti un valore esemplare, che riporta d'attualità il ruolo dell'esperienza monastica nei processi di costruzione dell'identità europea<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 461.

<sup>11</sup> G. CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessione* ([www.statoechiase.it](http://www.statoechiase.it)), marzo 2007.

<sup>12</sup> Cfr. M. RICCA, *Pantheon*, cit., p. 9 ss.

<sup>13</sup> Si veda, anche per utili riferimenti all'approccio delle istituzioni sovranazionali, M. R. PICCINI, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale) come strumento di dialogo interculturale e interreligioso nelle politiche di integrazione in Italia e in Europa*, in G. Dammacco e Carmela Ventrella (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'Ueconomia*, Cacucci editore, Bari, 2018, p. 446.

<sup>14</sup> In particolare, si è osservato che la «trasfigurazione dell'organismo monastico», ha reso «possibile il dispiegarsi di un'intensa e estesa idea di *centro culturale*», al punto da fare «del monaco un veicolo della civilizzazione dell'Europa. Ma il monachesimo ha anche rappresentato un *ideale di vita* che ha impregnato di sé a lungo l'antropologia occidentale e ne ha fissato alcuni caratteri peculiari: si pensi all'importanza della

L'identificazione e lo studio delle connessioni culturali europee attraverso l'eredità materiale degli *scriptoria* monastici e l'enucleazione, sempre nell'intento di esplicitare le caratteristiche della identità comune nel grembo dell'Europa e dell'Area pan-mediterranea, del ruolo degli spazi ad essi destinati, sono obiettivi dichiarati del progetto, che si pongono in linea di piena continuità con la ricchezza e la costruttività di quell'esperienza.

L'eredità documentale degli *scriptoria* delle grandi Abbazie, i luoghi che la contengono e da cui essa quell'esperienza si è dipanata nel corso del tempo alimentano certo un sentimento di appartenenza identitaria, sono espressione di una identità religiosa e in certo modo di una identità locale. Nel contempo però essa ha la pretesa costitutiva di superare sé stessa, per restituire il senso profondo di una universalità che si richiama costantemente al valore della persona umana, nella sua ineludibile dimensione relazionale.

Mi sembra quindi che, al fondo della sua ispirazione, il progetto esprima proprio l'intento di riscoprire il carattere non chiuso e statico del patrimonio culturale che vuole preservare e correlativamente di valorizzarne il carattere aperto e dinamico. E che possa così contribuire significativamente al rafforzamento di una considerazione plurale e sinceramente inclusiva dello stesso valore della cultura.

In questo senso, si tratta di un'identità che davvero diviene – come suggerisce il titolo del progetto – eredità.

#### Abstracts

Il contributo si sofferma sulle ragioni, costituzionalmente fondate, che impongono alla Repubblica di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, anche quando esso abbia una rilevanza religiosa. In particolare, emerge la necessità che questa tutela sia collegata al valore umanistico della cultura e non costituisca una modalità di trasmissione, anche solo implicita, di uno specifico messaggio ideologico e di fede. Questa evenienza si porrebbe infatti in contrasto con l'essenza dello Stato democratico costituzionale e costituirebbe un ostacolo insuperabile per una valorizzazione, in senso inclusivo, del patrimonio culturale della Nazione.

The contribution focuses on the constitutional reasons that impose on the Republic to safeguard and enhance the historical and artistic heritage of the Nation, even when it has a religious relevance. In particular, the A. outlines that this protection has to be connected to the humanistic value of culture and does not constitute a way to endorse, even implicitly, a specific ideological and faith message. This eventuality would in fact be in contrast with the essence of the democratic constitutional state and would constitute an insuperable obstacle for an appreciation, in an inclusive sense, of the cultural heritage of the Nation.

---

*disciplina* poi applicata ai vari ambiti culturali e alle attività produttive dell'uomo» C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 86.